

**Al Comando Polizia Locale**  
**c/o Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta**  
**Piazza G. Matteotti n.29**  
*comune.pietrasanta@postacert.toscana.it*

**Oggetto: richiesta per  a) nuova apertura accesso carrabile , oppure per  b) modifica di accesso esistente oppure  c) **regolarizzazione**, ex art. 22 Codice della Strada e art. 46 del relativo regolamento di esecuzione.**

*Il sottoscritto.....nato a.....*  
*il.....nella sua qualità di(1) .....*  
*rec.tel. ....e mail.....relativamente*  
*all'immobile di proprietà di.....*  
*posto in Pietrasanta in via/ p.zza.....*  
*fg..... mapp.....*

### **CHIEDE**

il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 22 del Codice della Strada **volendo**  **aprire nuovo/i accesso/i** oppure  **volendo procedere alla modifica di accesso/i esistente/i**  oppure **volendo procedere alla regolarizzazione di accesso/i già esistente/i ma privo/i di autorizzazione**  
delle dimensioni di .....posto in via/p.zza.....

Alla presente istanza allegati

- 1)** elaborati grafici – stato attuale-di progetto-sovrapposto
- 2)** relazione tecnica
- 3)** 2 marche da bollo da 16 euro
- 4)** Dichiarazione di assenso dei comproprietari dell'immobile (da allegare qualora il richiedente sia solo uno dei proprietari).

Firma.....

(1) se tecnico incaricato allegare delega con documento identità delegante

## **Art. 22 Codice della Strada . Accessi e diramazioni.( estratto)**

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.

2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.

4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.

### **5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.**

#### **ARTICOLO 46 Regolamento esecuzione Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.**

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli; c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice. (1)